



CDLNA
CENTRO STUDI DELL' ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI
LAVORO PREVIDENZA FISCO



Centro Studi V.Balzano



Evento 30 dicembre 2024

Legge di Bilancio 2025:

*Alcune novità fiscali in materia di
lavoro dipendente*

CDL Anna Pane

Centro Studi CDLNA

Centro Studi ANCL Up di Napoli "V. Balzano"

Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche

Art. 1, c. 2

Determinazione dell'imposta - Art. 11, c. 1, TUIR

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche

Art. 1, c. 2, lett. b)

Detrazioni da lavoro dipendente e assimilato - Art. 13, c. 1, lett. a) TUIR

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	euro 1.955
$15.000 < RC \leq 28.000$	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)}{13.000}$
$28.000 < RC \leq 50.000$	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)}{22.000}$

Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche

Detrazioni per carichi di famiglia – art. 1, c. 11

Detrazioni per figli a carico - art. 12 c. 1, lett. c) - TUIR

<i>Fino al 31.12.2024</i>	<i>Dal 01.01.2025</i>
<p>Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>[...]</p> <p>c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.</p>	<p>Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>[...]</p> <p>c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104</p>

Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche

Detrazioni per carichi di famiglia - art. 1, c. 11

Detrazioni per altri familiari a carico – art. 12, c. 1, lett. d)

<i>Fino al 31.12.2024</i>	<i>Dal 01.01.2025</i>
<p>Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>[...]</p> <p>d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c).</p> <p>La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.</p>	<p>Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>[...]</p> <p>d) 750 euro, da ripartire <i>pro quota</i> tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.</p> <p>La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.</p>

Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche

Detrazioni per carichi di famiglia - art. 1, c. 11

Introduzione del comma 2 - *bis*)

Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Regime di tassazione del reddito di lavoro dipendente

Art. 1, comma 4

«Ulteriore bonus fiscale»

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR (con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2), che hanno **un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro** è **riconosciuta una somma**, che non concorre alla formazione del reddito, **determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente** la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) **7,1 %**, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
 - b) **5,3 %**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) **4,8 %**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
- 

Regime di tassazione del reddito di lavoro dipendente

Art. 1, commi 4 e 5

«Ulteriore detrazione dall'imposta lorda»

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR (con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2), che hanno **un reddito complessivo superiore a 20.000 euro** spetta **un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda**, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Regime di tassazione del reddito di lavoro dipendente

Art. 1, commi 7 e 8

«Ulteriore detrazione dall'imposta lorda»

→ Ruolo dei sostituti di imposta

- **Riconoscono in via automatica** la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.
- Qualora in sede di conguaglio la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli **non spettante**, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al **recupero del relativo importo**. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
- I sostituti d'imposta **compensano il credito maturato** per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Regime di tassazione del reddito di lavoro dipendente

Art. 1, c. 3

Trattamento integrativo

(D.L. n. 3/2020 conv. con modificazioni in L. n. 21/2020, art. 1)

➤ Soggetti beneficiari:

- titolari redditi da lavoro dipendente (art. 49, comma 1 TUIR)
- titolari alcuni redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 TUIR)

➤ Ammontare riconosciuto dal 2025:

euro 1.200 annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro, in relazione ai giorni di detrazione

Trattamento integrativo

Art. 1, c. 3

→ Modifica dell'art. 1, c. 1, primo periodo del DL n. 3/2020 conv. con mod. dalla L. n. 21/2020 relativamente ad uno dei parametri di riferimento ai fini della spettanza

- reddito complessivo \leq 15.000 euro
- imposta lorda \geq detrazione da lavoro dipendente



- reddito complessivo \leq 15.000 euro
- imposta lorda \geq (detrazione da lavoro dipendente – **75 euro***)

* Importo rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Lavoratori del settore turistico

Trattamento integrativo speciale – art. 1, commi 395-398

- ▶ **Periodo:** dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025
- ▶ **Soggetti beneficiari:**
 - lavoratori dipendenti nel settore privato, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, L. n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali
 - titolari di reddito da lavoro dipendente di importo < euro 40.000,00 nel periodo imposta 2024
- ▶ **Misura del beneficio:** corresponsione di una somma pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione alle prestazioni di lavoro notturno e straordinario (ai sensi del D.Lgs n. 66/2003), effettuati nei **giorni festivi**.

NON concorre alla formazione del reddito

Lavoratori del settore turistico

Trattamento integrativo speciale - art. 1, commi 395-398

Adempimenti

LAVORATORE

- Richiesta al datore di lavoro
- Attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2023

DATORE DI LAVORO

- Deve riconoscere il trattamento integrativo, previa acquisizione della **richiesta e dell'autodichiarazione** del dipendente
- Compensa il credito maturato mediante Mod. F24 (attualmente utilizzabile il codice tributo 1702 istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51 del 9 agosto 2023)

Indennità di trasferte e missioni

Art. 1, c. 81

All'**articolo 51, comma 5**, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, **non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**»

Detassazione premi di produttività

Art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015, D.M. 25 marzo 2016

- Si tratta di somme ed i **valori corrisposti in esecuzione**
 - di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
 - di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU
- **Il limite annuo** di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a **3.000 euro**, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
- Reddito da lavoro dipendente non **superiore ad euro 80.000** nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti.

NB. circolari Ade n. 23/E del 2023, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E

Rimborso canoni di locazione neo assunti

Art. 1, commi 386, 387, 388

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei **canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni** dalla data di assunzione, **a formare il reddito ai fini fiscali** entro il limite complessivo di **5.000 euro annui**.

L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Il lavoratore beneficiario deve:

- essere titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione
- aver trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.
- rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000), nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

N.B. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 386 rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Esenzione *fringe benefit*

Art. 1, commi 390 - 391

Deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, per i **periodi di imposta 2025, 2026, 2027**

- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente , entro il limite complessivo di **euro 1.000**:
 - il **valore dei beni ceduti** e dei **servizi prestati** ai lavoratori dipendenti;
 - le **somme erogate o rimborsate** agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

- Limite innalzato ad euro 2.000 per lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).

Adempimenti beneficio estensione della soglia:

- i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli;
- I datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Maxi deduzione costo dei neoassunti a tempo indeterminato

Art. 1, comma 399

Prorogata per gli anni 2025 – 2026 – 2027 la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato

«Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.»



Maxi deduzione costo dei neoassunti a tempo indeterminato

Art. 1, comma 399

➤ **Il beneficio consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:**

- **20%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato → **deduzione pari al 120 %**
- **30%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in relazione a nuove assunzioni a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori **meritevoli di maggior tutela** di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023 → **deduzione pari al 130%**.

➤ **Ambito soggettivo:**

- **titolari di reddito d'impresa** (società/enti residenti in Italia), enti non commerciali (limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale), imprese individuali (comprese imprese familiari e aziende coniugali), società di persone (snc, sas) e soggetti equiparati;
- **gli esercenti arti e professioni.**

che abbiano esercitato l'attività per tutto il periodo d'imposta 2024 (365 giorni ovvero 366 giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio).

Maxi deduzione costo dei neoassunti

Art. 1, comma 399

➤ **È subordinato alla sussistenza dell'incremento occupazionale** riferito al:

- numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2025 superiore alla media del 2024;
- numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, al 31/12/2025 superiore alla media del 2024.

N.B. L'agevolazione richiede un'attenta verifica relativa all'incremento netto e, soprattutto, alla base di computo ai fini della effettiva determinazione.

➤ **Determinazione della maggiorazione**

Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra

- quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del codice civile, e
- l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.



CDLNA
CENTRO STUDI DELL' ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI
LAVORO PREVIDENZA FISCO



Centro Studi V. Balzano

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
ANCL
Sindacato Unitario
UNIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Grazie per l'attenzione e...

AUGURI!



*CDL Anna Pane
Centro Studi CDLNA
Centro Studi ANCL Up di Napoli "V. Balzano"*